

44122 Ferrara
P.IVA/C.F.: 93096730382

FE

Via Gigi Medini 18

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DENOMINATA "INTORNOATE – APS"

Il giorno 4, del mese di Ottobre, dell'anno 2023, alle ore 16,00, presso la Sala Riunioni del Fabbricato 44-70 Doro, sita in Ferrara, cap. 44122, prov. di FE, via Medini 24/A si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Intornoate – Aps". Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Ferrari Domenico Loredano, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Elena Gardinali.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea dell'Associazione Intornoate – Aps validamente costituita ai sensi dell'art. 9 dello Statuto contenete il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto ad integrazione ex art. 20 del D.M. 106/2020 ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e ss.mm.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti personalmente i Soci Fabbri Giovanna (Vicepresidente del Consiglio direttivo); Barattoni Andrea (membro del Consiglio direttivo); Battani Giuseppina (membro del Consiglio direttivo); Bassi Roberto; D'Agostino Giuseppe; Fantoni Manuella Nicoletta; Gardinali Imerio; Guerra AnnaMaria; Guerzoni Fulvia; Guerzoni Fulvia; Guidetti Maurizia; Lodi Marinella; Mai Maria Cristina; Paparella DeAnna; Patuzzi Loretta; Poletto Vanni; Rossi Claudia; Tabellini Carlo; Taddia Ermanno; Terrieri Rita; Tosi Gillola; Vasta Graziella; Vecchiadini Morena; Verziaggi Gian Antonio; Zaccaria Giordano; Sordini Adriana; Confusini Sante; Santini Andrea; Crovetto Annamaria; Cavallazzi Filippo; Bigoni Ilva;

Risultano assenti giustificati: Buriani Massimo; Caselli Sergio; (membro del Consiglio Direttivo); D'Ecclesi Alessandro; Fortini Alberto; Grimaldi Stefano; Manzali Roberta; Zanella Elena; Baldoni Anna; Carli Michela; Pirani Maria; Terenzi Gilberto; Furlatti Paolo;

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che è pervenuta comunicazione da parte dell'ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, più specificatamente dall'area infanzia e adolescenza, pari opportunità, la necessità di rivedere lo Statuto in quanto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente, i punti sui quali è necessario modificare ai fini del mantenimento dell'iscrizione al RUNTS sono:

44122 Ferrara
P.IVA/C.F.: 93096730382

FE

Via Gigi Medini 18

Artt. 6 e 9 nei quali è indicato che il diritto di voto attivo viene riservato ai soli soci maggiorenni e pertanto tale previsione si pone in contrasto con i principi di democraticità, partecipazione ed eguaglianza di tutti gli associati che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare. E' quindi necessario rimuovere dallo Statuto tale limitazione, oppure prevedere che i soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Artt. 17 deve essere eliminato, in quanto il RUNTS è regolarmente entrato a regime il 23/11/2021;

Successivamente il Presidente da lettura delle modifiche dello Statuto dell'Associazione, elaborato secondo le indicazioni previste;

al termine della lettura degli articoli l'Assemblea è chiamata alla discussione e viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare la modifica dello Statuto dell'Associazione che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del seguente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/91.

ISOLUZIONE APSN° 6101

Non essendovi altro su cui deliberare, ed esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17,45. Si sottoscrive il presente verbale unitamente la segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente
Ferrari Domenico Loredano

Il Segretario
Elena Gardinali

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FEI
UFFICIO TERRITORIALE

Atto Registrato il 06 OTT. 2023
liquidati euro

n 1389 s. 3

L 117/17

Firma del delegato del direttore Provinciale
Giuseppe Rosso





STATUTO

ASSOCIAZIONE INTORNOATE - APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **Associazione IntornoaTe - APS**, con sede in **Ferrara** operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è di 50 anni.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.L.gs del 3 agosto 2018 n. 105, a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione svolge attività di interesse generale, tra i punti indicati dall'art. 5 del codice del terzo settore nei seguenti settori:

- a) Interventi e servizi sociali (ai sensi art. 1 L. 328/2000 e art. 128 c2 D.L.gs 112/
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) Educazione istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.L.gs 42 del 2004 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale e temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi di valenza collettiva, l'Associazione si propone:

1. Lo sviluppo ed il rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane e extra-urbane, disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri.
2. Lo sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito.
3. Il contrasto delle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana attraverso le iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato anche al fine di preservarne l'autonomia personale
4. Contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
5. Il sostegno alla inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
6. La realizzazione e gestione di sportelli di informazione ed orientamento ai servizi di welfare rivolto alle persone in condizione di fragilità o difficoltà motoria e di disagio sociale o psichico, residenti nei fabbricati della cooperativa Castello e/o nei quartieri limitrofi per favorirne l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali e sanitarie fornite da erogatori ed enti convenzionati con l'Associazione. Le prestazioni attivabili attraverso lo sportello e rese da volontari dell'associazione e da soggetti erogatori specializzati nel settore socio-sanitario, a titolo esemplificativo sono le seguenti: Ricerca di colf e badanti, ricerca di prestazioni di servizi domiciliari di cura e assistenza, ricerca di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche a domicilio, distribuzione di farmaci a domicilio, distribuzione di spesa e beni alimentari a domicilio, prenotazioni di visite specialistiche ambulatoriali, accompagnamento a visite presso ospedali ed ambulatori, aiuto nell'espletamento di pratiche burocratiche (fiscali, previdenziali, sociali) ecc..
7. L'associazione potrà realizzare inoltre attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione

di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità e trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017;

8. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art.6 del Dlgs 117/2017. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. L'ammissione di Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro è prevista a condizione che il numero degli enti non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, ai sensi dell'art.35 D.Lgs 117/2017. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli enti del terzo settore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati nella quale siano riportati:

- Cognome, nome luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, codice fiscale
- Dichiarazione in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda degli interessati, la delibera deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata dall'Organo di Amministrazione in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima

assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione nella quale dovranno essere riportati:

- Denominazione sociale, sede legale, codice fiscale domicilio fiscale, indicazione dell'attività svolta
- Dati e documenti del legale rappresentante
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente
- Dichiarazione in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di recesso deve essere comunicata in forma scritta con raccomandata anche a mano alla Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone

richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- a comunicare tempestivamente le variazioni del proprio domicilio o del luogo presso il quale devono essere inviate le informative e comunicazioni dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività **in favore** della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie **capacità**. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di **lucro**, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può **essere** retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate **dall'associazione** soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro **limiti** massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in **ogni** caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con **qualsiasi** forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro **retribuito** con l'associazione. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per **malattie**, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel **rispetto** della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative



vengono ricate a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto, fatta eccezione per gli Enti del Terzo Settore i quali hanno due voti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti l'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'associazione;

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli

associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per due esercizi e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera in merito alla regolamentazione dei rapporti con i Volontari
- delibera sui limiti massimi e sulle condizioni dei rimborsi delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata dai Volontari
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. E' convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 15 - Scioglimento

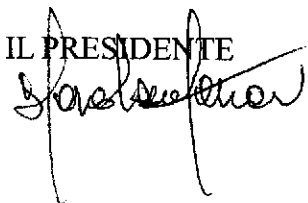
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

FERRARA li 04/10/2023

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

